



Servizio Atti Normativi,
Affari istituzionali e Partecipate

Decreto Rep. 3785/2014 Prot. n. 216960
Anno 2014 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 14

OGGETTO Modifica al Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi - Emanazione

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il D.R. rep. 1256 del 09.05.2008 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 478/2014 del 17.11.2014, con la quale è stata approvata la modifica del "Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi";

DECRETA

- art. 1. di emanare il "Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi", il cui testo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera citata in premessa, fa parte integrante del presente Decreto;
- art. 2. di stabilire che il regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate e il Servizio iniziative e attività sociali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 28/12/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI

TITOLO I Ambito di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi per servizi educativi nei confronti dei figli minori del personale, fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

Tali contributi vengono erogati al fine di agevolare la conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative, facilitando così i genitori nello svolgimento delle attività di competenza presso le strutture dell'Università degli Studi di Padova e per agevolare la frequenza scolastica dei figli minori fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente. In particolare vengono distinti in:

- contributi per asili nido (strutture prima infanzia);
- borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative da quelle per l'infanzia (scuole materne) fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

Il finanziamento annuale complessivo destinato ai contributi previsti dagli artt.1 e 2 è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II Aventi diritto, massimali di assegnazione e procedure di assegnazione contributo

Art. 4

Possono beneficiare dell'erogazione dei contributi di cui all'art.1 i dipendenti in servizio facenti parte del personale tecnico, amministrativo, operai agricoli, docente, CEL (Collaboratori Esperti Linguistici), assegnisti, borsisti.

Il limite massimo di reddito documentato nel modello ISEE è fissato a euro 30.000, oltre il quale non si ha diritto ad alcun contributo.

Sono istituite le seguenti fasce di erogazione del contributo considerando l'ISEE:

- I fascia da euro 0 a euro 12.000coeff.1,0
- II fascia da euro 12.001 a euro 20.000coeff.0,8
- III fascia da euro 20.001 a euro 30.000coeff.0,6
- IV fascia superiore a euro 31.000coeff.0,0

Il contributo per asili nido (strutture prima infanzia), viene erogato agli aventi diritto per un periodo pari ad 11 mesi l'anno e fino ad un massimo di euro 1.250,00; nel caso in cui il periodo di fruizione sia minore il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Gli importi massimi, per 11 mesi e secondo le fasce, sono quindi pari a:

- I fascia da euro 0 a euro 12.000euro1.250,00
- II fascia da euro 12.001 a euro 20.000euro1.000,00
- III fascia da euro 20.001 a euro 30.000euro 750

Per quanto riguarda le borse di studio, gli importi sono pari a:

I fascia da euro 0 a euro 12.000euro 600
II fascia da euro 12.001 a euro 20.000euro 480
III fascia da euro 20.001 a euro 30.000euro 360

La quota sarà ridotta in proporzione nel caso di personale part-time.

L'avente diritto deve presentare annualmente richiesta all'Università, nel mese di settembre e secondo le modalità indicate dal Servizio competente, producendo contestualmente:

–attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;
–attestazione (sostituita eventualmente da autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di notorietà) della struttura educativa relativa all'avvenuta iscrizione e alla frequenza, con indicato il periodo di permanenza complessivo qualora si tratti di struttura per la prima infanzia;

Non verranno prese in considerazione domande di contributo presentate oltre i termini fissati dall'ufficio competente e/o prive della documentazione richiesta.

L'ufficio competente provvederà a stilare una graduatoria relativa ai contributi per le strutture prima infanzia (asili nido) e alle borse di studio, in base all'ISEE presentato. Qualora i fondi risultassero insufficienti si procederà all'esclusione delle domande partendo dall'ISEE più alto, fino al raggiungimento della cifra necessaria a rientrare nella disponibilità.

L'ufficio competente stilerà e pubblicherà una graduatoria provvisoria, che verrà aggiornata in seguito alla segnalazione di eventuali errori e procederà all'erogazione dei contributi.

TITOLO III

Servizi per la prima infanzia e Servizi educativi fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 5

I servizi educativi per la prima infanzia sono strutture dedicate a bambini in età compresa da 0 a 3 anni.

Qualora il posto sia occupato per un periodo inferiore all'intero periodo previsto, pari ad 11 mesi l'anno, gli importi erogati saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora l'avente diritto non prestasse la propria attività lavorativa presso l'Università per l'intero periodo previsto, la possibilità di fruire di tale contributo risulterebbe limitata ai mesi di lavoro, e quindi il contributo viene ridotto proporzionalmente.

La quota sarà ridotta in proporzione anche nel caso di personale part-time.

Art. 6

I servizi educativi successivi alla prima infanzia riguardano: strutture per l'infanzia (da 3 a 6 anni), scuola primaria (scuole elementari), scuola secondaria di primo grado (scuola media) e scuola secondaria superiore di secondo grado fino all'adempimento dell'obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le borse di studio previste dal presente regolamento vengono erogate per facilitare ai figli dei dipendenti la frequenza ai servizi educativi, con particolare riferimento a quelli per l'infanzia, sede di tutta una serie di attività tese a favorire lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale del bambino promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento in una fase della crescita individuale che necessita di attenzioni e metodologie didattico-educative specifiche. Il processo globale intende quindi agevolare la continuità educativa con la scuola primaria e ordini successivi, finalizzata al conseguimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 7

Tutte le richieste di cui al presente regolamento sottostanno alla legge sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR 445/2000) e l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle domande presentate successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Direttore Generale, al più tardi entro 15gg. dalla presentazione della graduatoria.